

TI_GERICHTE 15.2000.23 vom 23. Mai 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-05-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2000.23

FR: TI_GERICHTE 15.2000.23 du 23 mai 2000

IT: TI_GERICHTE 15.2000.23 del 23 maggio 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Pignoramenti eseguiti intaccando il minimo vitale dell'escusso costituiscono dei provvedimenti nulli, la nullità deve essere rilevata d'ufficio anche quando il provvedimento non sia stato impugnato (cfr. art. 22 LEF; DTF 114 III 82; DTF 97 III 11; Flavio Cometta, Basler Kommentar zum ScKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 13 ad art. 22 LEF). Di conseguenza, vertendo il gravame sulla determinazione del minimo di esistenza dell'escusso, questa Camera deve esaminarlo nel merito, ancorché lo stesso sia stato inoltrato ben oltre il termine di cui all'art. 17 cpv. 2 LEF.

E. 3

Il ricorrente chiede che dal pignoramento vengano escluse le gratifiche e i premi percepiti dal datore di lavoro. La richiesta dell'escusso non può essere accolta, in quanto tali prestazioni costituiscono parte integrante del reddito e vanno quindi pignorate (Georges Vonder Mühl, Basler Kommentar zum ScKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 4 ad art. 93 LEF).

E. 4

Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all'uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l'escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l'imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un'abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L'importo del canone va messo in relazione con il reddito dell'escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l'escusso utilizza un'abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178). Nel caso in esame Il ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di esistenza venisse calcolato a titolo di canone di locazione l'importo di fr. 1'100.-- per un alloggio che l'escusso occupa da solo a _____ E' di tutta evidenza che l'alloggio occupato dall'escusso, ed il relativo canone locatizio, sono manifestamente sproporzionati alle sue effettive esigenze ed al reddito dichiarato. Di

conseguenza il canone locatizio di fr. 1'100.-- non può essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo termine utile di disdetta. Pertanto al debitore va ricordato che nel caso di ulteriori pignoramenti dal primo termine utile di disdetta del suo contratto di locazione gli verrà riconosciuto quale canone locatizio un importo mensile di fr. 800.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese, per un appartamento di 2 locali a _____ o in un comune viciniore.

E. 5

L'UE di Lugano ha riconosciuto l'importo mensile di fr. 482.40 a titolo di trasferte, pasti fuori domicilio, riscaldamento e assicurazioni diverse. Orbene, prescindendo dalla correttezza dell'importo esposto, la cui decurtazione potrà avvenire, se del caso solo in occasione di ulteriori pignoramenti, ostandovi il divieto della reformatio in peius sancito dall'art. 22 LPR, tale raggruppamento di voci di spesa non è corretto. Infatti non è possibile determinare con esattezza i singoli importi riconosciuti dall'Ufficio per le spese in esame. Pertanto all'UE di Lugano va ricordato che in occasione di futuri pignoramenti di salario devono essere indicate per ogni singola voce di spese i relativi importi mensili, evitando il riconoscimento di importi forfetari.

E. 6

Ne consegue la reiezione del gravame. Sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean - François Poudret/Suzette Sandoz - Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art.20a cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.2a) Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OLEF). Richiamati gli art. 17 e 93 LEF pronuncia: 1. Il ricorso 18 gennaio 2000 _____, è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - _____ Comunicazione all'UE di Lugano Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.